

**OSSERVAZIONI HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL
22 APRILE 2022**

AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 133/2022/R/EEL

**ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15-BIS
DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, IN MERITO A
INTERVENTI SULL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI**

Hydro Dolomiti Energia Srl

Socio unico
Direzione e Coordinamento di Dolomiti Energia Holding S.p.A.

Viale Trieste, 43
38122 Trento
tel. 0461.461203
fax 0461.461246

hde.pec@hde.legalmail.it
www.hydrodolomitienergia.it

Codice Fiscale - Partita Iva
Isr. Reg. Imprese Trento
02075180220
Capitale Sociale € 3.000.000 i.v.

La Società Hydro Dolomiti Energia srl (di seguito anche solo “HDE”) produce energia elettrica da fonti rinnovabili, ed è titolare di oltre 20 centrali idroelettriche, fra grandi e piccole derivazioni, con una potenza installata di oltre 1.300 MW.

Visto il DCO in oggetto (di seguito anche solo “DCO”) e il disposto dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (di seguito anche solo “art. 15-bis” e “d.l. n. 4/2022”), HDE ritiene di portare all’attenzione dell’Autorità di Regolazione per Energia le seguenti osservazioni.

A) ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 15-BIS DEGLI IMPIANTI.

L'art. 15-bis, comma 1, stabilisce l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da: a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Ai fini della individuazione degli impianti di produzione a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 (paragrafo 2 del DCO) il DCO si discosta dal disposto normativo.

Nel DCO si assume che *“per alcuni impianti, solo una parte dell'energia immessa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22”*, riferendosi a titolo esemplificativo al caso *“degli impianti parzialmente incentivati”* (così al punto 2.4.), e si fa riferimento alla *“quantità di energia immessa a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22”* (così al punto 4; cfr. punto 4.2., primo alinea, per la individuazione della quota di energia *“immessa e incentivata con strumenti diversi dai premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia”*).

Nel DCO viene, quindi, sostituito all'impianto incentivato o non incentivato, indicato dalla legge, il diverso concetto di *energia elettrica incentivata* ovvero di *energia elettrica non incentivata*.

Alla luce di quanto sopra:

- Arera, in linea con il dettato normativo, dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 15-bis gli impianti di cui al comma 1, lettera b), che accedono, anche parzialmente, ai meccanismi di incentivazione e tutta l'energia da tali impianti prodotta;
- quanto al punto S.1. e al punto S.3. del DCO, la dichiarazione di cui all'art. 15-bis, comma 2, dovrebbe specificare la misura di energia immessa in rete da tali impianti ai fini della relativa esclusione.

B) ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 15-BIS DELL'ENERGIA OGGETTO DI OBBLIGO DI CESSIONE GRATUITA.

Il DCO non considera che la normativa primaria impone al produttore di cedere una quota dell'energia prodotta gratuitamente a talune utenze individuate di volta in volta dall'Autorità competente.

Sul piano generale, già la legge 27.12.1953, n. 959, Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, prevede la possibilità di cessione di energia gratuita ai soggetti individuati dall'art. 3.

La legge nazionale, in specie all'art. 12, comma 1-quinquies, introdotto dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevede la possibilità per le Regioni di disporre con legge l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

Talune Regioni hanno, peraltro, disposto con legge regionale anche la "monetizzazione" dell'obbligo di cessione di energia gratuita.

Per il territorio delle Province di Trento e Bolzano, l'art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sin dalla versione vigente prima della modifica da parte della legge n. 205/2017, stabiliva che nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia. L'obbligo è stato confermato dal vigente art. 13, comma 3, del citato D.P.R.

Ciò posto, ancorché immessa in rete, l'energia oggetto di cessione gratuita, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la sua consegna (ovvero dalla sua eventuale "monetizzazione") a beneficio di talune Utenze individuate dall'Autorità competente, dovrebbe essere in ogni caso esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 15-bis.

Alla luce di quanto sopra:

- Arera dovrebbe tenere conto dell'obbligo di cessione di energia gratuita ed espressamente escludere tale quota di energia immessa in rete dall'ambito di applicazione dell'art. 15-bis;

- quanto al punto S.1. e anche agli effetti di cui al punto S.3. del DCO, la dichiarazione di cui all'art. 15-bis, comma 2, dovrebbe specificare la misura di energia gratuita assoggettata all'obbligo di cessione ai fini della relativa esclusione.

Ai fini della quantificazione della misura di energia immessa in rete ma alla quale non si applica l'art. 15-bis, visto il punto 4.2. del DCO, in relazione al punto S.3 del DCO, l'energia oggetto di cessione gratuita definita in termini quantitativi su base annuale, non può che essere associata ex post e su base annuale o, al più, mensile.

D) ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 15-BIS DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO PER IL RECUPERO ENERGETICO.

In funzione della tipologia di impianto, le perdite (ad esempio di un serbatoio) oppure le portate disponibili e derivabili a quote intermedie tra il punto di accumulo e di utilizzo possono essere pompate nell'impianto stesso oppure in corrispondenza di altri elementi idraulici del sistema, quali, a titolo di esempio, gallerie di adduzione, vasche di carico, pozzi piezometrici, che si qualificano come sistemi di accumulo.

Tali accumuli mediante pompaggio per il recupero energetico avvengono tipicamente mediante precedente prelievo dell'energia a ciò necessaria dalla rete del distributore locale.

L'energia prodotta correlata all'utilizzo dell'acqua precedentemente pompata in regime di "recupero energetico", sempre maggiore dell'energia assorbita per il precedente pompaggio, dovrebbe essere esclusa dall'applicazione dell'art. 15-bis; se così non fosse la condizione di palese sconvenienza economica porterebbe i produttori alla sospensione delle attività di pompaggio per recupero energetico, con un paradossale effetto di riduzione dell'energia rinnovabile complessivamente prodotta dal sistema.

Alla luce di quanto sopra e in conclusione sul punto:

- Arera dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 15-bis l'energia prodotta derivante dall'esercizio degli Impianti di pompaggio per il recupero energetico alimentati da energia prelevata dalla rete;
- quanto al punto S.1. e anche agli effetti di cui al punto S.3. del DCO, la dichiarazione di cui all'art. 15-bis, comma 2, dovrebbe specificare la misura di energia immessa in rete da tali Impianti di pompaggio ai fini della relativa esclusione.

E) TRATTAMENTO DEI CONSUMI DEI SISTEMI DI ACCUMULO E RELATIVI SERVIZI AUSILIARI.

I servizi ausiliari di gruppo sono necessari per il corretto funzionamento dei sistemi di pompaggio ai fini degli accumuli a partire da un precedente prelievo dalla rete.

Nel DCO, pur a fronte dei richiami alle deliberazioni tecniche 574/2014/R/EEL e Allegato A-bis delibera 88/07, ai fini dell'esclusione dell'energia immessa imputabile al sistema di accumulo e derivante da prelievi di energia elettrica dalla rete, non viene chiarito se la misurazione debba avvenire al lordo o al netto dei consumi dei servizi ausiliari di gruppo.

Dal momento che i servizi ausiliari di gruppo sono necessari per il corretto funzionamento del sistema di pompaggio, si ritiene opportuno che l'energia prelevata tenga conto anche dei consumi per i servizi ausiliari di gruppo.

Alla luce di quanto sopra e in conclusione sul punto Arera dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 15-bis l'energia immessa imputabile al sistema di accumulo e derivante da prelievi di energia elettrica dalla rete, misurata al lordo dei consumi dei servizi ausiliari di gruppo; quanto al punto S.1. e anche agli effetti di cui al punto S.3. del DCO, la dichiarazione di cui all'art. 15-bis, comma 2, dovrebbe specificare tale misura.

F) MISURAZIONE DELLA ENERGIA IMMESA IMPUTABILE AL SISTEMA DI ACCUMULO E DERIVANTE DA PRELIEVI DI ENERGIA ELETTRICA DALLA RETE.

Al punto 3.6 del DCO viene riferito che: *“qualora siano presenti sistemi di accumulo, si ritiene opportuno che il produttore indichi se intende, o meno, escludere la parte di energia immessa imputabile al sistema di accumulo e derivante da prelievi di energia elettrica dalla rete: infatti, per operare tale esclusione, è necessario installare apposite apparecchiature di misura presso l'accumulo (se non già presenti), quali quelle già richieste in tali situazioni ai fini dell'erogazione degli incentivi (si veda, al riguardo, la deliberazione 574/2014/R/eel)”*.

Sempre nel DCO al punto 4.2 si riferisce che il GSE, per ogni ora, deve escludere: *“... la quota di energia elettrica immessa da impianti che comprendono sistemi di accumulo (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche) qualora derivante da prelievi da rete, nei casi in cui il produttore abbia optato per tale esclusione e abbia provveduto a effettuare quanto di propria competenza per disporre dei dati di misura*

necessari, ad esempio utilizzando gli stessi algoritmi già adottati nell’ambito degli strumenti di incentivazione”.

Poiché il periodo temporale in cui opera il meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’art. 15-bis è quello compreso il 1 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022, la previsione di una condizione retroattiva, quale “provvedere a quanto di competenza per disporre dei dati di misura necessari”, quale “*installare apposite apparecchiature di misura*” frustra la norma primaria nei casi in cui è esclusa l’applicazione dell’art. 15-bis.

Nei casi in cui non sono già installati (perché non richiesti dalla regolazione vigente) i detti misuratori, non dovrebbe essere impedita l’esclusione dell’energia imputabile ai sistemi di accumulo e derivante da prelievi di energia dalla rete.

Alla luce di quanto sopra e in conclusione sul punto:

- Arera dovrebbe garantire l’esclusione dall’art. 15-bis della energia non assoggettata a tale disposizione e non dovrebbe, in ogni caso, subordinarla a condizioni operative e/o tecniche retroattive;
- quanto al punto S.1. e anche agli effetti di cui al punto S.3. del DCO, la dichiarazione di cui all’art. 15-bis, comma 2, circa la volontà di esclusione dell’energia immessa imputabile al sistema di accumulo, deve essere possibile anche per il periodo precedente all’installazione delle apparecchiature di misura. Il quantitativo dovrebbe in ogni caso essere considerato al lordo dei consumi dei Servizi Ausiliari.

G) CAPACITY MARKET.

Il mercato della capacità è un meccanismo con cui il Gestore della Rete si approvvigiona di capacità attraverso contratti di approvvigionamento di lungo termine aggiudicati con aste competitive. Alle aste, organizzate da Terna, possono partecipare gli operatori titolari di unità di produzione (per lo più programmabili) che per la capacità selezionata in esito all’asta hanno:

- l’obbligo di offrire la capacità sui mercati dell’energia e dei servizi;
- il diritto di ricevere da Terna un premio fisso annuo;

- l'obbligo di restituire a Terna la differenza se positiva fra il prezzo dell'energia elettrica che si realizza sui mercati dell'energia e dei servizi ed un prezzo di esercizio definito da Arera (*"strike price"*).

Alla luce di quanto sopra e in conclusione sul punto:

- Per gli impianti di produzione partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario;
- a tal fine, con riferimento al punto S.1. e anche agli effetti di cui al punto S.4. del DCO, la dichiarazione di cui all'art. 15-bis, comma 2, dovrebbe specificare anche la misura di energia immessa in rete da tali Impianti.

H) SUI CONTRATTI DI FORNITURA.

H.1) L'Autorità ha già chiarito in altre sedi che le cessioni di energia da parte delle società che dispongono di impianti di produzione non sono univocamente attribuibili ai singoli impianti di produzione.

Non di meno, si ritiene che l'attribuzione dei contratti a termine agli impianti, tramite elementi di convenzionalità, nei termini indicati in sede di DCO, debba avvenire in modo che sia inequivoca l'applicazione della misura di cui all'art. 15-bis ai soli impianti di produzione individuati dalla legge come assoggettati a tale disposizione.

In tale prospettiva:

H.1.1) visto il punto 3.4., lettera a), del DCO, si ritiene opportuno che venga meglio specificato se per "portafoglio" si intenda un "portafoglio di contratti" oppure un "portafoglio di impianti" e, ciò chiarito, quale dovrebbe essere la dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 3.4. leggera a).

H.1.2) in ogni caso, all'art. 3.4., lettera a), dovrebbe essere specificato che *“si ritiene opportuno assumere che ciascuno di tali contratti afferisca pro quota a ogni impianto di produzione assoggettato agli effetti del decreto facente parte del portafoglio”* (neretto aggiunto).

H.2) Quanto al punto 3.4., lettera c), nel caso in cui l'energia elettrica immessa in rete da un impianto di produzione afferisca a più contratti, fra le due opzioni di calcolo indicate nel DCO si condivide l'opzione sub n. 2).

In tale prospettiva, per garantire la coerenza del calcolo che interessa un insieme di contratti, che a propria volta definiscono un prezzo medio riferito a dati prezzi e quantità orarie, per definire un prezzo medio di cessione dell'energia unico per l'insieme di contratti in cui rientra l'energia immessa dall'impianto di produzione tale prezzo medio dovrebbe essere definito come media aritmetica dei prezzi medi, questi ultimi *“pari alla media ponderata dei prezzi medi di ogni contratto ponderata sulle rispettive quantità contrattuali”*.

H.3) Quanto al punto 3.4., lettera d), non è chiara la finalità della richiesta di specificare, in relazione all'energia sottostante ai contratti, a quale frazione dell'energia elettrica immessa dall'impianto o a quali fasce orarie i contratti sono riferiti.

La metodologia di associazione dell'energia immessa ai contratti, infatti, deve in ogni caso evitare l'effetto di annullare i segnali di prezzo orario sulla produzione effettiva per garantire per le fonti programmabili l'efficienza di funzionamento e la sicurezza del sistema; pertanto l'associazione non può che essere definita *ex post* e su base annuale o al più mensile.

I) Con riferimento al quesito di cui al punto S.2, stante la novità normativa e le diverse posizioni contrattuali per impianti, si ritiene che la tempistica di 30 giorni proposta per la predisposizione della dichiarazione non sia sufficiente. Si ritiene che un termine congruo per la trasmissione della dichiarazione dovrebbe essere pari a 60-90 giorni dalla richiesta del GSE.